



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di regolamento in oggetto è emanato, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, lettera b) del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in attuazione del piano programmatico di cui al comma 3 del medesimo articolo.

L'attuale ordinamento dei licei

Il vigente ordinamento scolastico (art. 191 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) prevede tre tipologie di liceo, liceo classico, liceo scientifico e liceo artistico, cui si aggiunge l'istituto magistrale. Questi ultimi due percorsi, attraverso un anno integrativo, consentono l'accesso a tutti i percorsi di laurea.

Il liceo linguistico attualmente fa parte del sistema delle scuole non statali ed è tuttora regolato dal decreto ministeriale 31 luglio 1973. Le istituzioni scolastiche, sia statali che non statali, hanno tuttavia attivato numerose sperimentazioni di indirizzo linguistico, molte delle quali sono state ricondotte ai modelli proposti dalla circolare ministeriale 11 febbraio 1991, n. 27 e dalla cosiddetta "Commissione Brocca".

Prima ancora della soppressione del corso di istituto magistrale, a far data dall'anno scolastico 1998-99, per effetto del decreto interministeriale 10 marzo 1997, le istituzioni scolastiche statali e non statali hanno avviato la sperimentazione di numerosi indirizzi "pedagogici". Negli anni Novanta anche in questo settore hanno dispiegato una forte influenza soprattutto le indicazioni della citata circolare ministeriale e le proposte della "Commissione Brocca" (cui si deve la definizione dell'indirizzo socio-psico-pedagogico). Risale ad epoca più recente, successiva alla soppressione del corso di istituto magistrale, la sperimentazione, su proposta ministeriale, dell'indirizzo di scienze sociali.

Nel settore musicale e coreutico si ricordano le varie sperimentazioni di liceo musicale attivate presso i conservatori di Milano, Parma e Trento e nel liceo classico "Petrarca" di Arezzo. Selezionate esperienze di liceo coreutico sono presenti tanto nell'istruzione statale quanto in quella non statale. Il settore è tuttavia ancora in attesa di un profondo intervento riformatore, dopo il passaggio dei Conservatori musicali e dell'accademia nazionale di danza nella sfera della istruzione superiore di rango universitario.

Anche il settore dell'istruzione artistica è stato interessato da iniziative sperimentali: due di esse, innovative e largamente diffuse nelle scuole, sono state supportate dal Ministero con il progetto assistito "Leonardo" per il liceo artistico e con il progetto "Michelangelo" per il liceo artistico e per l'istituto d'arte. Il progetto "Michelangelo" propone un modello sperimentale unitario per lo studio delle arti e delle arti applicate.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Il liceo classico e il liceo scientifico, dal canto loro, hanno promosso sperimentazioni autonome di ordinamento e struttura ovvero si sono conformati alle proposte della "Commissione Brocca" o ad altre successive, direttamente collegate alla attribuzione alle scuole della autonomia (per effetto del dPR 8 marzo 1999, n. 275).

Le sperimentazioni si distinguono in due categorie, a seconda che siano nate prima o contestualmente all'attribuzione dell'autonomia alle istituzioni scolastiche (d.P.R. 8 marzo 1999, n. 275). Le sperimentazioni sorte contestualmente alla attribuzione dell'autonomia (cosiddetta "sperimentazione dell'autonomia") si differenziano dalle altre per il fatto che i relativi piani degli studi prevedono una quota oraria riservata all'istituzione scolastica.

Caratteri specifici delle sperimentazioni pre-autonomia sono invece:

- 1) orari di insegnamento settimanali oscillanti tra le 34-35 e più ore;
- 2) elevato numero di discipline (14-15 e anche più);
- 3) enfasi delle specificità disciplinari;
- 4) pervasività delle prescrizioni programmatiche.

L'intensità dei tentativi d'innovazione evidenziati dalle sperimentazioni è dimostrata dalla massiccia diffusione del fenomeno. Nell'anno scolastico 2007-2008, a fronte di cinque indirizzi liceali di "ordinamento" (liceo classico, liceo scientifico, liceo artistico con due sezioni [Architettura e Accademia] e liceo linguistico), si contano 51 progetti assistiti dal Ministero e 396 indirizzi sperimentali, in maggioranza linguistici (10 progetti assistiti e 112 sperimentazioni autonome) e "pedagogici" (4 progetti assistiti e 136 sperimentazioni autonome). Nel computo non sono compresi gli indirizzi sperimentali non ancora pervenuti all'esame di Stato.

In effetti, numerosi licei attuano sperimentazioni "autonome" di solo ordinamento o "non assistite" (dette anche minisperimentazioni) e sperimentazioni "assistite" (dette anche coordinate). In tale caso, le modifiche apportate incidono sugli orari, sul ruolo e sui programmi delle discipline previste dal piano ordinamentale degli studi (per esempio: prosecuzione dello studio della lingua straniera nel triennio liceale classico, potenziamento orario della matematica e della fisica secondo il Piano Nazionale Informatica (P.N.I.), potenziamento orario della storia dell'arte e delle scienze naturali nei licei classico e scientifico, ecc.). Ciò ha comunque comportato un significativo aumento degli orari di insegnamento nei licei.

Si fa presente, peraltro, che, ai sensi del decreto ministeriale 1° dicembre 1952, il ginnasio liceo classico di ordinamento propone 27 ore settimanali di insegnamento nel primo e nel secondo anno, 28 nel terzo e nel quarto, e 29 nel quinto. Il liceo scientifico propone 25 ore settimanali nel primo anno, 27 nel secondo, 28 nel terzo, 29 nel quarto e 30 nel quinto. Il liceo linguistico di cui al decreto ministeriale 1973 è articolato in 28 ore settimanali obbligatorie per tutti e per ogni anno e 2 ore opzionali obbligatorie nelle classi terza, quarta e quinta. Il liceo artistico si caratterizza invece per l'articolazione quadriennale e lo spessore dell'orario settimanale di insegnamento. Sono infatti previste 39 ore nel primo anno e 40 nel secondo, cui seguono, nella sezione accademia, 43 ore nel terzo e 44 nel quarto, e, nella sezione architettura, 41 ore nel terzo e nel quarto.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Per contro le sperimentazioni hanno comportato l'incremento medio di 5-6 ore degli orari settimanali di insegnamento nei licei classico, scientifico e linguistico. Non fa eccezione il liceo artistico, cui le sperimentazioni assegnano uno sviluppo quinquennale per un importo orario annuale di 40 ore circa.

In sostanza, a fronte di un ordinamento rimasto sostanzialmente invariato, le sperimentazioni hanno cercato nuove strade, ritenute più aderenti ai mutamenti sociali e culturali, ampliando con tale prospettiva lo spettro disciplinare, oppure si sono incrociate con altri mutamenti negli ordinamenti, ad esempio col processo, tutt'ora in atto e prossimo a compiersi, di riforma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

Inoltre, il percorso liceale è a lungo rimasto ingessato in una sorta di gerarchia, anch'essa fissata dalla norma e frutto di una gerarchia di ascendenza gentiliana: al comma 3 dell'articolo 191 del citato testo unico, detta gerarchia è fissata nell'indicazione degli scopi dei vari percorsi dell'istruzione superiore: "Il ginnasio-liceo classico e quello scientifico hanno per fine precipuo quello di preparare agli studi universitari; gli istituti tecnici hanno per fine precipuo quello di preparare all'esercizio di funzioni tecniche od amministrative, nonché di alcune professioni, nei settori commerciale e dei servizi, industriale, delle costruzioni, agrario, nautico ed aeronautico; il liceo artistico ha per fine quello di impartire l'insegnamento dell'arte, indipendentemente dalle sue applicazioni all'industria; gli istituti professionali hanno per fine precipuo quello di fornire la specifica preparazione teorico-pratica per l'esercizio di mansioni qualificate nei settori commerciale e dei servizi, industriale ed artigiano, agrario e nautico; gli istituti d'arte hanno per fine precipuo quello di addestrare al lavoro ed alla produzione artistica, a seconda delle tradizioni, delle industrie e delle materie proprie del luogo". A ben vedere, l'incipit del comma non rappresenta altro che un ampliamento dell'articolo 39 del regio decreto 6 maggio 1923 (legge Gentile): "L'istruzione classica ha per fine di preparare alle università ed agli istituti superiori".

Negli ultimi 10 anni, il legislatore ha impostato tentativi di riforma dei cicli scolastici e dunque anche del secondo ciclo dell'istruzione, tentativi la cui attuazione si è interrotta prima ancora del reale avvio (come nel caso della legge 10 febbraio 2000, n. 30) o ha subito rallentamenti o revisioni anche profonde. Al di là dei diversi approcci e delle diverse prospettive, era ed è viva l'esigenza di un complessivo riordino che portasse a termine la lunga stagione "sperimentale", dagli esiti vari e complessi, e superasse la gerarchia tra i percorsi del secondo ciclo di istruzione.

Con la legge 28 marzo 2003, n. 53, anche alla luce dei mutamenti intervenuti con la modifica del titolo V della Costituzione e la nuova distribuzione dei poteri in materia di istruzione e formazione tra Stato e Regioni conseguente alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, è stata conferita al Governo la delega per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale. Il Governo ha esercitato la delega con l'emanazione di appositi decreti legislativi concernenti i diversi settori di intervento, decreti legislativi che, anch'essi, hanno subito nel tempo modifiche, abrogazioni, sospensioni di esecutività.

Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione e formazione è stato emanato il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 che ha inteso rivisitare il secondo ciclo del sistema di



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

istruzione e formazione poggiandolo sulle due gambe del sistema dei licei e del sistema di istruzione e formazione professionale, definiti, all'articolo 1 "di pari dignità" e accomunati da un unico "profilo educativo, culturale, professionale" declinato in un apposito allegato. Il sistema dei licei risultava formato dai licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane (ex magistrale), economico e tecnologico (percorsi destinati ad assorbire almeno in parte l'istruzione tecnica e professionale).

Gli ordinamenti previsti nel decreto legislativo n. 226 del 2005 non sono stati ancora sperimentati né, tanto meno, sono entrati in vigore, essendo stato prorogato già dalla precedente legislatura all'anno scolastico 2009 del 2010 l'avvio delle prime classi liceali a seguito dell'articolo 13 della legge 2 aprile 2007, n. 40. Il medesimo articolo 13 ha altresì soppresso il liceo economico ed il liceo tecnologico e prospettato il rilancio degli istituti tecnici e professionali, prevedendo che «fanno parte del sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni, i licei, gli istituti tecnici e gli istituti professionali di cui all'articolo 191, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, tutti finalizzati al conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore», modificando sostanzialmente l'impianto della normativa e novellando l'articolo 1 del decreto legislativo n. 226 del 2005.

Resta peraltro, come conquista acquisita, la pari dignità tra i percorsi del sistema dell'istruzione secondaria superiore (licei, istituti tecnici e istituti professionali) e del sistema dell'istruzione e formazione professionale, in cui si realizza, "assolto l'obbligo di istruzione di cui all'articolo 1, comma 622 della legge 27 dicembre 2006, n. 296", in modo unitario, il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76.

L'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 ha, infine, confermato l'esigenza di procedere a una definitiva razionalizzare dei percorsi scolastici vigenti nell'ambito di un complessivo processo di revisione e sistematizzazione degli ordinamenti (suffragata dalle tesi espresse nel "Quaderno bianco sulla scuola"¹) che, per quanto concerne il secondo ciclo, investe anche e contestualmente, attraverso specifici regolamenti, i percorsi degli istituti tecnici e degli istituti professionali, attuando la delega che risale appunto ai commi 1 bis e 1 ter del succitato articolo 13. Attraverso l'articolo 37 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, la revisione dell'istruzione secondaria superiore viene definitivamente fissata "a decorrere dall'anno scolastico e formativo 2010-2011"

¹ "Se ricordiamo che, né per l'impegno orario in aula degli studenti, né per la dimensione delle classi, vi è evidenza internazionale che essi contribuiscano al miglioramento delle competenze, siamo con ogni probabilità in presenza di una allocazione inefficiente delle risorse pubbliche. Per l'impegno orario degli studenti, queste osservazioni indicano la necessità di procedere, nel caso delle secondarie superiori, nella direzione già intrapresa di una sua riduzione. Mentre rimane opportuno, specie in un paese come l'Italia, in cui occorre favorire la partecipazione femminile al mercato del lavoro, garantire una buona copertura del tempo pieno nelle scuole primarie, anzi è bene valutare se e come accrescerla". Quaderno bianco sulla scuola, pp. 48-49



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Aspetti generali

Il riordino dei licei delineato nell'allegato schema di regolamento si colloca nel solco dei precedenti interventi normativi e nel quadro di riferimento incardinando la revisione dei percorsi intorno a quattro punti fondamentali:

- riconfermare l'identità e la peculiarità dei licei all'interno del secondo ciclo del sistema nazionale di istruzione e di formazione, attraverso la definizione dell'apposito Profilo (allegato A) e delle future "Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento declinati secondo conoscenze, abilità e competenze".
- fare acquisire ai giovani, attraverso l'unitarietà del percorso liceale, declinata nei vari percorsi a seconda delle personali inclinazioni, capacità critica e conoscenza approfondita degli specifici settori disciplinari;
- superare la frammentazione dei percorsi di studio che emergono dall'accavallarsi e dal sovrapporsi delle sperimentazioni, delimitando un quadro orario atto all'approfondimento delle discipline e mirato al possesso di una solida cultura declinata, pur in presenza di una forte area comune, che rafforza lo studio della matematica e della lingua straniera, riequilibrando così il tradizionale predominio della componente umanistica classica, a seconda dei percorsi, piuttosto che all'estensione e alla parcellizzazione dei saperi.
- demandare alle istituzioni scolastiche, attraverso il Piano dell'offerta formativa, la ricerca progettuale e l'elaborazione di specifici progetti culturali che vengono a integrare i requisiti e le indicazioni previsti dallo Stato e a declinarli a seconda delle specificità del territorio, delle esperienze svolte e delle eccellenze presenti al loro interno;

Al riguardo si richiamano sinteticamente alcuni gli elementi chiave che caratterizzano il provvedimento:

- numero contenuto di percorsi e opzioni;
- maggiore sostenibilità per gli alunni del carico orario annuale obbligatorio, adattato alle esigenze dei percorsi, che contempla di norma 891 ore per ciascun anno del primo biennio e 990 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno, prolungato a 1023 ore nel secondo biennio e nell'ultimo anno per il liceo classico, al fine di rafforzare gli insegnamenti di lingua straniera e dell'area matematico-scientifica, termine che è incrementato solo in presenza di particolari didattiche laboratoriali proprie dei licei artistico e musicale e coreutico;
- finalizzazione del primo biennio anche all'assolvimento dell'obbligo di istruzione di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 139 del 2007 e relativi allegati;
- riferimento a risultati di apprendimento declinati in conoscenze, abilità e competenze, anche in relazione alla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008 su Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF) al fine di facilitare i passaggi tra i sistemi di istruzione, formazione e lavoro e favorire la mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea, da definire con successivo decreto nell'ambito delle Indicazioni nazionali;
- maggiori spazi di autonomia, con aumento delle quote di flessibilità riservate alle istituzioni scolastiche (sino al 30% nel secondo biennio);



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

- rafforzamento dell'area matematico-scientifica;
- incremento e approfondimento dello studio di almeno una lingua straniera e previsione della possibilità di arricchire l'offerta formativa con attività e insegnamenti di altre lingue straniere;
- la previsione dell'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera (fatto salvo il liceo linguistico) in tutti i percorsi;
- proposta di nuovi modelli organizzativi per sostenere il ruolo delle scuole come centri di innovazione e progettazione culturale e didattica, attraverso la costituzione di dipartimenti per un aggiornamento costante dei percorsi di studio; l'istituzione di un comitato scientifico, finalizzato a rafforzare il raccordo sinergico tra gli obiettivi educativi della scuola, le esigenze del territorio, le istituzioni universitarie e di alta formazione;
- possibilità di raccordo con il mondo del lavoro e delle professioni, compreso il volontariato e il privato sociale, attraverso la diffusione di stage, tirocini, alternanza scuola-lavoro;
- possibilità delle istituzioni scolastiche di modellare la propria autonoma proposta culturale attraverso il Piano dell'offerta formativa, l'utilizzo consapevole degli strumenti di autonomia progettuale e didattica fissati dal DPR 275 del 1999, l'attivazione di ulteriori insegnamenti, la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e intese con le università, le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, le istituzioni ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori.

Presentazione dello schema di regolamento

Lo schema di regolamento è costituito da 16 articoli, che delineano il quadro di riferimento del riordino, e dai seguenti Allegati, che ne formano parte integrante:

ALLEGATO A: *Profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione per i licei*

ALLEGATO B: *Piano degli studi del liceo artistico, indirizzi:*

Arti figurative

Architettura, Design, Ambiente

Audiovisivo, Multimedia, Scenografia

ALLEGATO C: *Piano degli studi del liceo classico*

ALLEGATO D: *Piano degli studi del liceo linguistico*

ALLEGATO E: *Piano degli studi del liceo musicale e coreutico, articolato in un'area comune e nelle sezioni musicale e coreutica*

ALLEGATO F: *Piano degli studi del liceo scientifico e dell'opzione scientifico-tecnologica*

ALLEGATO G: *Piano degli studi del liceo delle scienze umane e dell'opzione economico sociale*

ALLEGATO H: *Insegnamenti attivabili sulla base del Piano dell'offerta formativa nei limiti del contingente di organico assegnato all'istituzione scolastica*

ALLEGATO I: *Tabella di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore previsti dall'ordinamento precedente nei percorsi liceali del nuovo ordinamento*

ALLEGATO L: *Tabella di corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi di istruzione secondaria di secondo grado dell'ordinamento precedente con i titoli di studio in uscita dai percorsi liceali del nuovo ordinamento*



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento e stabilisce che i licei sono disciplinati dal decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 2006 e successive modificazioni e dal presente regolamento, preordinato alla introduzione delle misure di razionalizzazione di cui al comma 4, lettera b) dell'articolo 64 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

L'articolo 2 definisce l'identità dei licei, fissandone le finalità e la durata dei percorsi di studio. Il comma 1 individua la collocazione dei licei nel sistema dell'istruzione secondaria superiore di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e successive modificazioni. I licei condividono con gli istituti tecnici e gli istituti professionali il profilo educativo, culturale e professionale dello studente a conclusione del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione di cui all'allegato A al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Il comma 2 si sofferma sul profilo culturale comune assicurato allo studente che costituisce l'unitarietà dei percorsi liceali. Il comma 3 stabilisce la durata quinquennale dei licei e la loro articolazione in due bienni e nell'anno terminale, nel rispetto delle indicazioni del decreto legislativo n. 226 del 2005. Il comma 4 ribadisce che il primo biennio è finalizzato anche all'assolvimento dell'obbligo scolastico, mentre il comma 5 prevede la stipulazione di intese con le università, con le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e con quelle ove si realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore ed i percorsi degli istituti tecnici superiori, al fine di stabilire, con riferimento all'ultimo anno del percorso di studi, specifiche modalità per l'approfondimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, ed ai percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore e degli istituti tecnici superiori, nonché per l'approfondimento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. Tale approfondimento può essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di stage. Con ciò è sottolineata l'importanza di queste metodologie didattiche per la formazione della cultura liceale, che è aperta all'università, alle professioni e al mondo del lavoro.

L'articolo 3 definisce l'articolazione del sistema dei licei e fissa il profilo educativo, culturale e professionale dello studente al termine dei corsi di studio quale previsto dall'Allegato A. Viene inoltre previsto che alla riorganizzazione delle sezioni bilingui, delle sezioni ad opzione internazionale, delle sezioni di liceo classico europeo e di liceo linguistico europeo si provvederà con separato regolamento.

L'articolo 4 definisce il percorso del liceo artistico, individuandone le finalità educativo-formative, gli indirizzi, le attività laboratoriali e l'orario annuale degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e degli insegnamenti obbligatori di indirizzo, con riferimento ai singoli bienni e all'anno finale del corso di studi. Il piano degli studi è fissato nell'Allegato B del provvedimento. Al fine di corrispondere alle esigenze e vocazioni delle realtà territoriali il potenziamento e l'articolazione dell'offerta formativa dei licei artistici possono essere assicurati mediante specifiche intese con le Regioni, con particolare riferimento alle attività laboratoriali ed alle interazioni con il mondo del lavoro.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

L'articolo 5 detta disposizioni analoghe con riferimento ai percorsi del liceo classico, il cui piano di studi è fissato dall'Allegato C.

L'articolo 6 disciplina i percorsi del liceo linguistico, finalizzati a far acquisire agli studenti le competenze relative a tre lingue e culture straniere; il relativo piano di studi è contenuto nell'Allegato D del provvedimento.

L'articolo 7 detta le norme specifiche per i percorsi del liceo musicale e coreutico, articolato nelle relative due distinte sezioni, il cui piano di studi è fissato nell'Allegato E.

Gli articoli 8 e 9 dettano, rispettivamente, la disciplina dei percorsi del liceo scientifico e del liceo delle scienze umane, nonché delle relative opzioni scientifico-tecnologica ed economico-sociale, i cui piani di studio sono contenuti nei corrispondenti Allegati F e G.

L'articolo 10 disciplina la materia relativa allo svolgimento delle attività educative e didattiche ed ai relativi orari annuali d'insegnamento. Si prevede, in particolare, che l'orario annuale delle lezioni sia articolato in attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e insegnamenti aggiuntivi attivabili, in base ai Piani dell'offerta formativa, nei limiti del contingente di organico assegnato annualmente alle istituzioni scolastiche e/o attraverso gli accordi di rete di cui all'art. 7 del DPR n. 275 del 1999. La quota oraria riservata alle singole istituzioni scolastiche, determinata nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato e tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie, non può essere superiore al 20% del monte ore complessivo annuale nel primo biennio, al 30 % nel secondo biennio e al 20 % nell'ultimo anno, fermo restando che l'orario previsto dal piano di studio di ciascuna disciplina non può essere ridotto in misura superiore ad un terzo nel quinquennio. Si chiarisce inoltre che le attività e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti garantiscono il conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale. La realizzazione dei principi del DPR 275 del 1999 è supportata dall'istituzione, da parte delle istituzioni scolastiche, di dipartimenti disciplinari (comma 2 lettera a) e di un comitato scientifico, composto pariteticamente da docenti ed esponenti mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica, delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica con funzioni consultive e di proposta per l'organizzazione e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità. Entrambi gli organi vengono costituiti senza oneri aggiuntivi. Attraverso gli insegnamenti attivabili nei limiti del contingente di organico assegnato alle istituzioni scolastiche è promossa la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio. In particolare, il comma 2, lettera c) stabilisce che le istituzioni scolastiche possono organizzare, attraverso il Piano dell'offerta formativa e nei limiti delle loro proprie disponibilità di bilancio, attività ed insegnamenti facoltativi coerenti con il profilo educativo, culturale e professionale dello studente previsto per il relativo percorso liceale. Il comma 3 stabilisce che le attività e gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti sono finalizzati al conseguimento delle conoscenze, delle abilità e delle competenze essenziali ed irrinunciabili in rapporto allo specifico percorso liceale. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale docente che annualmente vengono definite con il decreto interministeriale, fermi restando gli obiettivi finanziari di cui all'articolo 64 della legge 133 del 2008 e subordinatamente alla preventiva verifica da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ministero dell'economia e delle finanze circa la sussistenza di economie aggiuntive, viene previsto un contingente di organico da assegnare alle singole istituzioni scolastiche e/o disponibile attraverso gli accordi di rete previsti dall'articolo 7 del decreto del presidente della repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale le istituzioni scolastiche medesime possono potenziare gli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti e/o attivare ulteriori insegnamenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano dell'offerta formativa mediante la diversificazione e personalizzazione dei piani di studio. L'elenco di detti insegnamenti è compreso nell'allegato H al presente regolamento. Il comma 5 stabilisce che, fatto salvo quanto stabilito specificamente per il percorso del liceo linguistico, nel quinto anno è previsto l'insegnamento, in lingua straniera, di una disciplina non linguistica compresa nell'area delle attività e degli insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti o nell'area degli insegnamenti attivabili dalle istituzioni scolastiche nei limiti del contingente di organico ad esse assegnato, tenuto conto delle richieste degli studenti e delle loro famiglie. Il comma 7 disciplina le modalità per l'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" nei vari percorsi liceali.

L'articolo 11 fissa i criteri per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, facendo riferimento, in primo luogo, alle disposizioni dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 226 del 2005 e all'articolo 2 del decreto legge n. 137 del 2008, convertito dalla legge n. 137 del 2008 e al relativo regolamento attuativo. Il titolo finale rilasciato al superamento dell'esame di Stato assume la dizione di "Diploma liceale" con indicazione della tipologia liceale e l'eventuale indirizzo seguito dallo studente.

L'articolo 12 disciplina il monitoraggio e la valutazione di sistema. Il comma 1 stabilisce che i percorsi liceali sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca che si avvale allo scopo di una apposito comitato nazionale, del quale fanno parte un rappresentante del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, rappresentanti delle scuole e delle università ed esponenti del mondo della cultura, dell'arte e della ricerca, costituita con proprio decreto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ed il cui funzionamento non deve comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 2 detta la disciplina per l'aggiornamento periodico del profilo educativo, culturale e professionale dello studente dei piani di studio, mediante appositi decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 8 del DPR n. 275 del 1999, mentre al comma 3 si prevede che i risultati di apprendimento degli studenti dei percorsi liceali sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI). Il comma 4 stabilisce che i risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni 3 anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

L'articolo 13 definisce il passaggio dal vecchio al nuovo ordinamento dei percorsi dei licei. Il comma 1 stabilisce che, a partire dalle prime e dalle seconde classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011, i percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo con le relative sperimentazioni confluiscono nei nuovi percorsi liceali, secondo quanto previsto dalla tabella contenuta nell'allegato I, ferma restando la prosecuzione ad esaurimento dei percorsi dell'ultimo triennio in atto sino all'anno scolastico 2009-2010. Al comma 2 si stabilisce la procedura di confluenza degli istituti d'arte, che preserva le sezioni





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

destinate al conseguimento della qualifica triennale di maestro d'arte attivate nell'anno scolastico 2009-2010. Il comma 3 chiarisce che anche le vigenti sperimentazioni musicali e coreutiche confluiscono nei nuovi licei musicali e coreutici solo a partire dalle prime classi funzionanti nell'anno scolastico 2010-2011. Il comma 4 stabilisce che la corrispondenza dei titoli di studio in uscita dai percorsi liceali di ogni tipo e indirizzo previsti dall'ordinamento previgente con i titoli di studio in uscita dei nuovi percorsi liceali è individuata nella tabella contenuta nell'Allegato L. Il comma 5 prevede che le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, in relazione alla specificità dei particolari percorsi sperimentali attivati, possono presentare ai competenti uffici scolastici regionali proposte per definire una confluenza dei vecchi titoli con quelli nuovi diversa da quella prevista dalla tabella contenuta all'Allegato L, ferma restando la tipologia dei titoli finali previsti dalla tabella stessa. I commi 6, 7, 8, 9 dettano, in prima applicazione del regolamento, disposizioni specifiche per l'istituzione e l'organizzazione delle sezioni musicali e coreutiche, valorizzando il possibile interscambio di competenze didattiche tra licei e conservatori. Il comma 10 disciplina le procedure per la definizione delle indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento, declinati in conoscenze, abilità e competenze, e per l'articolazione delle classi di concorso e per la definizione degli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione dei percorsi liceali. Il comma 12, infine, stabilisce che il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure di sistema idonee a sostenere, anche in collaborazione con le associazioni professionali e disciplinari di settore, l'aggiornamento dei dirigenti, dei docenti e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) dei licei e a informare i giovani e le loro famiglie in relazione alle scelte per l'anno scolastico 2009-2010.

L'articolo 14 detta disposizioni specifiche per le regioni a statuto speciale, per le province autonome di Trento e di Bolzano e per scuole con insegnamento in lingua slovena.

L'articolo 15 contiene la ricognizione delle disposizioni abrogate, con riferimento al decreto legislativo n. 226 del 2005.

L'articolo 16 detta le disposizioni finali, stabilendo che all'attuazione del regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'articolo 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; viene infine precisato che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Dipartimento per la programmazione
Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio — Ufficio V

Schema di regolamento recante

“Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”.

RELAZIONE TECNICA

Lo schema di regolamento recante “Revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell’articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” definisce i modelli orari di funzionamento dei licei facenti parte del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione.

CONSIDERAZIONI PRELIMINARI

Il numero complessivo di alunni iscritti, nel corrente anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado è decrescente dal primo al terzo anno di corso: 552.829 alunni al primo anno, 547.046 al secondo anno e 540.914 al terzo. Tale riduzione eccede quella spiegabile coi soli tassi di ripetenza ed abbandono, per cui si può quindi supporre che la consistenza numerica complessiva degli alunni che transiteranno dalla scuola secondaria di primo grado a quella di secondo grado, nei tre anni scolastici compresi tra il 2009/2010 e il 2011/2012, risulterà in leggero calo.

Nel seguito, a fini prudenziali, si stima che, nel medesimo periodo, la consistenza numerica degli alunni iscritti alla scuola secondaria di secondo grado rimanga, viceversa, costante. Si suppone altresì che la percentuale di alunni che scelgono d’isciversi, all’interno della scuola secondaria di secondo grado, ai licei rimanga costante.

Si suppone inoltre che le famiglie che oggi scelgono d’iscrivere i figli alle classi di liceo “scientifico-tecnologico” presso gli istituti tecnici, sceglieranno in futuro l’istituenda opzione tecnologica del liceo scientifico. Peraltro, tale ipotesi è giustificata dalla considerazione che l’indirizzo “scientifico-tecnologico” porta, oggi, al conseguimento d’un diploma liceale anche in quelle classi di detto indirizzo che sono attivate presso gli istituti tecnici.

Inoltre, si ipotizza che i tassi di ripetenza, dispersione e fuoriuscita dal sistema rimangano costantemente pari agli attuali, per gli anni di corso compresi tra la prima media e il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado.





SITUAZIONE ATTUALE

Le classi funzionanti nel corrente anno scolastico 2008/2009 presso i licei, gli istituti magistrali e d'arte, si ripartiscono su più modelli orari.

Gli orari settimanali medi corrispondenti alle cattedre attivate in organico di diritto nelle classi funzionanti nel corrente anno scolastico 2008/2009 si possono raggruppare in funzione dei settori e delle opzioni su cui le classi stesse andranno a confluire, tenendo in questo conto delle sperimentazioni in atto. A tal proposito, poiché il sistema informativo dell'Amministrazione non contiene i dati relativi all'organico di diritto delle cosiddette *maxi* sperimentazioni, si sono utilizzati, per le corrispondenti classi, gli orari previsti dagli ordinamenti.

Con riferimento ai soli docenti laureati, gli orari settimanali medi così computati sono riportati di seguito:

Tab. 1
orario docenti laureati

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
Artistico	38.07	38.46	38.75	38.72	37.08
Classico	27.89	28.06	31.23	31.42	32.02
Linguistico	35.98	36.12	36.97	36.91	36.91
Scientifico	27.24	29.02	29.88	30.50	31.25
Scienze umane	34.52	34.54	35.59	35.61	35.60

La tabella non comprende gli orari attuali dei licei musicali e coreutici, non essendo funzionanti classi di tale tipo nell'anno scolastico 2008/2009.

Oltre ai docenti laureati, nei licei, ed in particolare nelle attuali sperimentazioni linguistiche che confluiranno nell'istituendo liceo linguistico, prestano servizio anche insegnanti diplomati tecnico-pratici (ITP), in compresenza all'insegnante laureato del corso teorico. Detti ITP sono detti "senza registro".

L'orario settimanale medio, classe per classe, effettuato dagli ITP in compresenza con un insegnante laureato, è il seguente, sempre con riferimento al corrente anno scolastico 2008/2009:

Tab. 2
orario ITP compresenza

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
Artistico					
Classico					
Linguistico	1.71	1.87	2.79	2.78	2.79
Scientifico					
Scienze umane					

Le ore di compresenza nelle sperimentazioni linguistiche si riferiscono alle ore settimanali di conversazione con docenti madrelingua previste dall'attuale ordinamento.

L'orario settimanale medio, classe per classe, effettuato dagli ITP che, viceversa, non sono in compresenza con alcun insegnante laureato, è riportato nella tabella successiva.





Tab. 3
orario ITP
no compresenza

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
Artistico					
Classico					
Linguistico					
Scientifico	0.12	0.12			
Scienze umane					

Le ore indicate in Tabella. 3 nelle prime due classi del liceo scientifico si riferiscono a quattro ore per classe di laboratorio effettuate nelle sezioni di liceo oggi funzionanti caratterizzate da una *maxi-sperimentazione* scientifico-tecnologica.

La tabella successiva riporta, infine, il numero di classi funzionanti nel corrente anno scolastico 2008/2009, al netto delle classi di liceo scientifico oggi amministrativamente incardinate presso gli istituti tecnici:

Tab. 4
classi
2008/2009

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
Artistico	415	446	445	464	323
Classico	1,793	1,908	1,883	1,855	1,827
Linguistico	970	978	916	912	903
Scientifico	4,936	5,197	5,052	4,905	4,701
Scienze umane	1,590	1,656	1,581	1,485	1,429

ORGANIZZAZIONE ORARIA DEI NUOVI PERCORSI E COMPUTO DEI RISPARMI

Il sistema dei licei comprende i percorsi artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane, all'interno dei quali possono ulteriormente essere specificate opzioni.

Al fine di salvaguardare la continuità didattica dei corsi già funzionanti, la riconduzione agli orari d'insegnamento previsti dai quadri orari allegati allo schema di regolamento in esame, sarà effettuata a partire dalle sole classi prime e seconde, per arrivare a regime su tutti e cinque gli anni di corso nell'anno scolastico 2013/2014. Anche per le classi del liceo scientifico-tecnologico oggi attivate presso gli istituti tecnici si prevede il passaggio al nuovo ordinamento, come specificato nella relazione tecnica allo specifico regolamento, a partire dalle classi prime e seconde contemporaneamente. Solo per le classi degli ex istituti d'arte è previsto il passaggio al nuovo ordinamento a decorrere dalle sole classi prime, per arrivare a regime su tutti e cinque gli anni di corso nell'anno scolastico 2014/2015.

L'avvio della riforma nei modi descritti è stato scelto rispetto alle alternative perché l'avvio anticipato di alcuno degli altri anni di corso comporterebbe, senza un adeguato tempo di programmazione, maggiori difficoltà per rispondere alle finalità di riorganizzazione metodologico-didattica degli insegnamenti rispetto alle attuali modalità di gestione.





Per la determinazione degli effetti sui posti e sulla spesa della riconduzione ai nuovi orari settimanali d'insegnamento, si stima anzitutto il numero di classi che saranno attivate nel periodo considerato.

A tal fine, prendendo a base il corrente anno scolastico 2008/2009, in cui il numero di classi, al netto di quante sono amministrativamente incardinate presso gli istituti tecnici, che confluiranno nei licei sulla base del nuovo ordinamento è pari a 48.570, si tiene conto del fatto che la consistenza numerica delle classi di tutti gli ordini della scuola secondaria di secondo grado diminuirà complessivamente di 2.392 classi, in applicazione dei nuovi limiti per la costituzione delle classi stabiliti con lo schema del regolamento recante "Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola".

Tenuto conto che nell'anno scolastico 2008/2009 le classi che confluiranno nei licei, al netto di quelle oggi incardinate presso gli istituti tecnici, sono pari al 41 % di tutte le classi della scuola secondaria di secondo grado, una quota parte pari al 41 % della diminuzione di 2.392 classi sopra considerata è riferibile ai licei e va dunque a diminuire il numero di classi sulle quali operano le riduzioni di spesa di cui sopra.

In definitiva, assumendo per vere le ipotesi iniziali prospettate nel paragrafo CONSIDERAZIONI PRELIMINARI, si stima che il numero delle classi sarà pari a:

Tab. 5 classi	2009/2010	2010/2011	2011/2012 e seguenti	
Classi a fattori costanti	48,570	48,570	48,570	(a)
Classi che si accorperanno	1,283	1,841	2,392	(b)
di cui dei licei	526	755	981	(c) = 0,41 × (b)
Classi dei licei	48,044	47,815	47,589	(d) = (a) - (c)

Supponendo che la ripartizione percentuale delle classi tra gli anni di corso e gli indirizzi rimanga costantemente pari a quella registrata nel corrente anno scolastico 2008/2009 (v. Tabella 4), si ricava che negli anni scolastici compresi tra il 2010/2011 e il 2013/2014 le classi interessate dalla riforma saranno pari a quanto segue:





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Dipartimento per la programmazione

Direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio - Ufficio V

Tab. 6 classi	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
2010/2011					
Artistico	404	192			
Classico	1,750	1,878			
Linguistico	955	963			
Scientifico	4,844	5,116			
Scienze umane	1,550	1,630			
Musicale	40				
Coreutico	10				
Da tecnici	404	407			
2011/2012					
Artistico	402	432	189		
Classico	1,742	1,854	1,845		
Linguistico	950	958	897		
Scientifico	4,821	5,077	4,950		
Scienze umane	1,543	1,608	1,549		
Musicale	40	40			
Coreutico	10	10			
Da tecnici	402	405	385		
2012/2013					
Artistico	402	432	431	204	
Classico	1,742	1,854	1,830	1,818	
Linguistico	950	958	897	894	
Scientifico	4,821	5,077	4,935	4,806	
Scienze umane	1,543	1,608	1,534	1,455	
Musicale	40	40	40		
Coreutico	10	10	10		
Da tecnici	402	405	385	369	
2013/2014					
Artistico	402	432	431	450	113
Classico	1,742	1,854	1,830	1,803	1,790
Linguistico	950	958	897	894	885
Scientifico	4,821	5,077	4,935	4,791	4,606
Scienze umane	1,543	1,608	1,534	1,440	1,400
Musicale	40	40	40	40	
Coreutico	10	10	10	10	
Da tecnici	402	405	385	369	328





Tab. 6 classi	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
2014/2015					
Artistico	402	432	431	450	311
Classico	1,742	1,854	1,830	1,803	1,775
Linguistico	950	958	897	894	885
Scientifico	4,821	5,077	4,935	4,791	4,591
Scienze umane	1,543	1,608	1,534	1,440	1,385
Musicale	40	40	40	40	40
Coreutico	10	10	10	10	10
Da tecnici	402	405	385	369	328

Il totale della tabella, escluso l'ultimo rigo, può differire da quello della tabella 5 per arrotondamenti effettuati sui valori presentati nelle singole celle

La Tabella 6 sopra esposta divide le classi che si prevede che vengano complessivamente attivate negli anni scolastici 2009/2010 e seguenti — v. Tabella 5 — tra tutti i settori già previsti in Tabella 4, ai quali s'aggiunge il settore del liceo musicale e coreutico nelle due opzioni musicale e coreutica. In particolare, lo schema di regolamento prevede che vengano costituite *ex novo*, a partire naturalmente dalle sole classi prime, rispettivamente 40 e 10 sezioni delle due citate opzioni. La Tabella 5 è stata predisposta nell'ipotesi che dette 50 complessive classi per anno di corso attirino studenti che altrimenti avrebbero scelto di frequentare il liceo classico, scientifico o delle scienze umane (per 15 classi ciascuno) o artistico (per 5 classi), che dunque avranno un numero di classi inferiore in pari misura.

Inoltre, le classi provenienti dagli ex istituti d'arte e che, non essendo soggette a sperimentazioni di diversa natura, confluiranno nel liceo artistico, passeranno al nuovo ordinamento a partire dalle sole classi prime. Pertanto, nella Tabella 6 le classi seconde dell'artistico nell'anno scolastico 2010/2011, terze nel 2011/2012, quarte nel 2012/2013 e quinte nel 2013/2014 sono state ridotte rispettivamente del 56,2%, del 56,6%, del 55,1% e del 64,4% rispettivamente per tener debito conto di tale fattore, in proporzione al numero relativo delle classi degli ex istituti d'arte rispetto al totale tra ex istituti d'arte e ex licei artistici.

Infine, la Tabella 6 contiene anche un ultimo rigo denominato "Da tecnici" riferito alle classi di liceo scientifico opzione scientifico-tecnologica che, sino al corrente anno scolastico 2008/2009, risultano amministrativamente incardinate presso gli istituti tecnici. Tali classi, in pari numero a quelle corrispondenti segnalate nella relazione tecnica allo schema di regolamento sull'istruzione tecnica, vanno ad aggiungersi a quelle complessivamente previste in Tabella 5. Come previsto nella citata relazione tecnica, si prevede che dette classi transitino al nuovo ordinamento a partire dalle classi prime e seconde contemporaneamente

Al fine di poter differenziare i risparmi a seconda che siano dovuti ad ore in meno di insegnanti laureati, ovvero ad ore in meno di ITP, è necessario suddividere le ore settimanali



previste dal nuovo ordinamento in funzione del tipo d'insegnante che gestisce il relativo corso:

Tab. 7
nuovi orari doc.
laureati

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
Artistico	34	34	35	35	35
Classico	27	27	31	31	31
Linguistico	25	25	27	27	27
Scientifico	27	27	30	30	30
Scienze umane	27	27	30	30	30
Musicale †	52	52	52	52	52
Coreutico	32	32	32	32	32
Da tecnici	27	27	30	30	30

†vedi nota nel testo, di seguito alla Tabella 7

Tab. 8
nuovi orari ITP
in compresenza

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
Artistico					
Classico					
Linguistico					
Scientifico					
Scienze umane					
Musicale					
Coreutico					
Da tecnici					

Tab. 9
nuovi orari ITP
no compresenza

	I classe	II classe	III classe	IV classe	V classe
Artistico					
Classico					
Linguistico	2	2	3	3	3
Scientifico					
Scienze umane					
Musicale					
Coreutico					
Da tecnici					

Al riguardo, si nota che il numero d'ore di lezione riportato in Tabella 7 relativo ai licei musicali e coreutici, opzione musicale, è apparentemente superiore a quello previsto nell'allegato allo schema di regolamento che ne riporta i quadri orari. Ciò perché le 32 ore settimanali ivi previste per ciascuno dei cinque anni di corso si riferiscono alle ore di discenza assicurate al singolo alunno. Di queste, due ore si riferiscono all'insegnamento di "esecuzione e interpretazione", che è tipicamente impartito dedicando il tempo del docente a due o tre alunni per volta (per una media di 2,5 alunni per ora docente). Nell'ipotesi che ogni





classe dell'opzione musicale abbia 27 alunni, se ne ricava che l'orario complessivo settimanale d'insegnamento assicurato alla classe nel suo complesso è pari a $30 + 2 \times 27 / 2,5 = 52$ ore.

Le Tabelle 8 e 9 mostrano, inoltre, come i nuovi ordinamenti prevedano insegnanti tecnico-pratici solo nel liceo linguistico, peraltro non più in compresenza, a differenza di quanto avviene con gli attuali ordinamenti. In tale settore, infatti, l'allegato allo schema di regolamento che riporta i quadri orari prevede che una ora a settimana in ciascuno degli insegnamenti "Lingua inglese", "Lingua straniera 1" e "Lingua straniera 2" (quest'ultimo solo a partire dalla terza) venga effettuata da un conversatore di madrelingua in assenza del docente titolare. Nell'attuale ordinamento, come già notato in calce alla Tabella 2, i conversatori sono docenti ITP in compresenza all'insegnante titolare.

Di seguito si dà conto della variazione nel numero di ore di docenza conseguente all'introduzione dei nuovi ordinamenti, quale risultato della moltiplicazione della Tabella 6 per la differenza tra le Tabelle 1, 2, 3 e 7, 8, 9 tenendo in questo conto del fatto che il nuovo orario dei licei musicali e coreutici deve essere confrontato con un orario dato dalla media pesata dei vecchi orari dei licei classici (0,3), scientifici (0,3), delle scienze umane (0,3) e artistici (0,1) (numeri preceduti dal segno '+' indicano un incremento nel numero di ore necessarie per assicurare gli insegnamenti e laboratori previsti):

Tab. 10
ore in meno doc.
laureati

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015 e seguenti
Artistico	2,499	4,270	5,936	7,085	7,498
Classico	3,549	3,940	4,700	6,520	6,504
Linguistico	21,191	30,039	38,895	47,663	47,663
Scientifico	11,497	10,819	13,223	18,974	18,955
Scienze umane	23,950	32,383	40,461	48,218	48,134
Musicale	+836	+1,647	+2,395	+3,134	+3,863
Coreutico	+13	+20	+11	1	14
Da tecnici	+21,897	+33,339	+44,409	+54,249	+54,249
TOTALE	39,940	46,445	56,400	71,078	70,656

Tab. 11
ore in meno ITP
in compresenza

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014 e seguenti	2014/2015 e seguenti
Artistico					
Classico					
Linguistico	3,433	5,921	8,405	10,874	10,874
Scientifico					
Scienze umane					
Musicale					
Coreutico					
Da tecnici					
TOTALE	3,433	5,921	8,405	10,874	10,874





Tab. 12
ore in meno ITP
no compresenza

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014 e seguenti	2014/2015 e seguenti
Artistico					
Classico					
Linguistico	+3,835	+6,510	+9,191	+11,845	+11,845
Scientifico	1,195	1,188	1,188	1,188	1,188
Scienze umane					
Musicale					
Coreutico					
Da tecnici					
TOTALE	+2,640	+5,322	+8,003	+10,657	+10,657

Nella scuola secondaria di secondo grado il monte ore necessario per costituire una cattedra completa è di 18 ore settimanali, per cui si prevede la seguente variazione nei posti che si dovranno attivare in organico di diritto:

Tab. 13
posti

	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015 e seguenti
posti doc. laureati	2,219	2,580	3,133	3,949	3,925
posti ITP in compresenza	191	329	467	604	604
posti ITP no compresenza	+147	+296	+445	+592	+592
TOTALE	2,263	2,613	3,155	3,961	3,937

Per l'analisi degli effetti finanziari, nel seguito ci si limita all'intervallo temporale previsto dal citato art. 64 della legge 133/2008, ovvero agli anni dal 2009 al 2012.

Al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP, lo stipendio iniziale d'un insegnante laureato della scuola secondaria di secondo grado, come determinato dal CCNL 2006-2009 primo biennio economico 2006-2007 e successiva sequenza contrattuale dell'8 aprile 2008, è pari a euro 33.001,28 annui, mentre quello d'un insegnante tecnico-pratico è pari ad euro 30.620,92.

Pertanto, si ricava che la riduzione nella spesa di personale conseguente alla riconduzione ai nuovi orari settimanali d'insegnamento sarà pari:

Tab. 14
euro

	2009/2010	2010/2011	2011/2012	2012/2013
CCNL 06-07 docenti laureati	-	73,229,840	85,143,302	103,393,010
CCNL 06-07 ITP con registro	-	1,347,320	1,010,490	673,660
	-	74,577,160	86,153,792	104,066,670



In ragione d'anno finanziario, limitatamente al periodo considerato dal citato art. 64:

Tab. 15 euro	2009	2010	2011	2012
CCNL 06-07 docenti laureati	-	24,409,947	77,200,994	91,226,538
CCNL 06-07 ITP con registro	-	449,107	1.235,043	898,213
	-	24,859,054	78,436,037	92,124,751

ATTIVITÀ ED INSEGNAMENTI FACOLTATIVI

L'allegato H allo schema di regolamento prevede la possibilità per le scuole d'attivare insegnamenti facoltativi. Qualora le singole scuole scegliessero d'attivare detti insegnamenti, l'onere finanziario corrispondente graverebbe sui fondi già normalmente utilizzati per finanziare le attività d'insegnamento frontale inserite nel progetto dell'offerta formativa, ovvero i fondi di cui al fondo dell'istituzione scolastica (art. 88 lettera b) del CCNL 29 novembre 2007) oppure i fondi resi disponibili a valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla legge 440/1997 (miglioramento dell'offerta formativa). Alternativamente, le scuole potranno anche scegliere di erogare detto insegnamento all'interno della quota di flessibilità riferita al curriculum locale, in tal caso avvalendosi del personale loro attribuito in organico di diritto.

DIPARTIMENTI

I dipartimenti costituiscono articolazione funzionale del collegio dei docenti; pertanto, le ore che i docenti stessi dedicheranno alle attività dei dipartimenti rientrano nelle ore annuali di attività collegiali che ogni docente è tenuto a prestare. Conseguentemente, l'istituzione dei dipartimenti è a titolo non oneroso per la finanza pubblica.

COMITATO SCIENTIFICO

I componenti del comitato scientifico non sono remunerati, come peraltro già avviene per i componenti del consiglio d'istituto. Conseguentemente, la costituzione dei comitati è a titolo non oneroso per la finanza pubblica. Al rimborso delle spese di viaggio si provvederà con gli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell'Amministrazione.

COMITATO NAZIONALE PER L'ISTRUZIONE LICEALE

La costituzione del comitato nazionale per l'istruzione liceale non comporterà oneri per il bilancio pubblico, poiché per i componenti del medesimo non sono previsti compensi. Al rimborso delle spese di viaggio si provvederà con gli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell'Amministrazione.





ATTIVITÀ FORMATIVE

Tutte le attività formative e d'aggiornamento che saranno necessarie a seguito della messa in vigore del regolamento dell'istruzione liceale nonché dei regolamenti relativi agli altri ordini d'istruzione, saranno inserite in un complessivo piano di formazione, i cui oneri finanziari saranno posti a carico degli stanziamenti ordinariamente iscritti nello stato di previsione dell'Amministrazione. Pertanto, non si prevede alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica.

SUNTO DELLA VARIAZIONE NEL NUMERO DEI POSTI FULL TIME EQUIVALENT

Tab. 16 posti	2010/2011	2011/2012	2012/2013	2013/2014	2014/2015 e seguenti
posti doc. laureati	2,219	2,580	3,133	3,949	3,925
posti ITP in compresenza	191	329	467	604	604
posti ITP no compresenza	+147	+296	+445	+592	+592
TOTALE	2,263	2,613	3,155	3,961	3,937

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978 n. 468
provvedimento privo di effetti finanziari

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Cont'o

17/08/2009





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

Schema di regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133".

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

PARTE I - ASPETTI TECNICO NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

- 1) **Obiettivi e necessità dell'intervento normativo - Coerenza con il programma di Governo**
 Il regolamento è emanato ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008 e disciplina il riordino delle norme generali e degli ordinamenti dei licei, che insieme agli istituti tecnici ed agli istituti professionali statali, formano il secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; il riordino decorre dall'anno scolastico 2010/2011, con applicazione graduale, a partire dalle classi prime e seconde, per arrivare a regime su tutti e cinque gli anni di corso nell'anno scolastico 2014/2015, in attuazione degli obiettivi fissati dal piano programmatico di interventi previsto al comma 3 del sopra citato articolo 64. La riforma degli ordinamenti dei licei mira ad assicurare allo studente gli strumenti culturali e metodologici per una comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea, affinché egli si ponga, con atteggiamento razionale, creativo, progettuale e critico di fronte alle situazioni della società contemporanea, ai suoi fenomeni ed ai problemi che la investono, nonché ad acquisire conoscenze, abilità e competenze generali e specifiche coerenti con le capacità e le scelte personali e adeguate all'inserimento nella vita sociale e nel mondo del lavoro. A tale fine vengono introdotti nell'organizzazione e nel funzionamento dei licei interventi e misure volti a razionalizzare, qualificare e dare maggiore flessibilità alle attività educative e agli assetti ordinamentali, garantire efficienza ed efficacia nell'uso delle risorse e realizzare le condizioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi attesi. L'intervento è coerente con il programma del Governo, in quanto è finalizzato al potenziamento dell'efficacia e dell'efficienza del "Sistema Scuola".

- 2) **Analisi del quadro normativo nazionale**
 L'intervento normativo si inserisce nel quadro legislativo delineato dal citato articolo 64 del decreto legge 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla n. 133 del 2008. In particolare il comma 3 dell'articolo 64, prevede la predisposizione di un piano programmatico di interventi e misure finalizzati ad una riorganizzazione della rete scolastica e ad un più razionale utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili, nonché ad una maggiore efficacia ed efficienza al sistema scolastico, mentre il successivo comma 4 prevede l'adozione di uno o più regolamenti di attuazione del suddetto piano programmatico. Con il provvedimento in esame si dà attuazione agli obiettivi fissati dal piano programmatico, con l'adozione di una disciplina regolamentare che riordina le norme generali e gli ordinamenti dei licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane, che, insieme con gli istituti tecnici e gli istituti professionali compongono il sistema del secondo ciclo dell'istruzione.

- 3) **Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti**
 Con il regolamento si dettano le norme generali e si definiscono i livelli essenziali delle prestazioni in materia di percorsi scolastici liceali e di utilizzazione del personale dei licei stessi. Le disposizioni integrano e modificano le norme vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni dettate con il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successive modificazioni.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

4) **Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali**

Il provvedimento è compatibile con i principi costituzionali sull'istruzione e con l'attuale assetto costituzionale sulla ripartizione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, tenuto conto che il provvedimento disciplina le norme generali e livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione, materie che formano oggetto di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

5) **Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie a statuto speciale, nonché degli enti locali**

Il provvedimento è coerente con le norme relative al trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali, in quanto si limita a disciplinare aspetti rientranti nella competenza legislativa statale. Per quanto riguarda le province autonome di Trento e di Bolzano, il regolamento prevede espressamente che le stesse provvedono alla sua attuazione nell'ambito delle competenze ad esse spettanti, ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.

6) **Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione**

Le norme in esame sono pienamente compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione ed inoltre non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) **Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa**

Le materie disciplinate dal provvedimento non formano oggetto di provvedimenti di rilegificazione e le finalità perseguite non possono essere ottenute mediante provvedimenti di semplice delegificazione, in quanto, per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall'articolo 64 sopra citato, si rende necessario modificare ed integrare gli ordinamenti scolastici della scuola secondaria di secondo grado disciplinati dalla normativa vigente.

8) **Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter**

Non risulta che vi siano giacenti all'esame del Parlamento progetti di legge relativi alla specifica materia del riordino dei percorsi scolastici liceali.

9) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto**

Le disposizioni contenute nel regolamento intervengono in materia di norme generali sull'istruzione e di livelli essenziali delle prestazioni, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere m) e n), della Costituzione; sono quindi coerenti con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza e non risulta che vi siano giudizi di costituzionalità pendenti sulle medesime o analoghe materie. Va peraltro evidenziato che alcune Regioni hanno prodotto ricorso alla Corte Costituzionale avverso il più volte citato articolo 64.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Legislativo

PARTE II - CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

- 10) **Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario**
Le disposizioni del regolamento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria. Va inoltre evidenziato che la riorganizzazione dei percorsi dei licei è definita tenendo conto della Raccomandazione del Parlamento e dell'Unione europea del 23 aprile 2008, relativa al Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche (EQF), anche ai fini della mobilità delle persone sul territorio dell'Unione europea.
- 11) **Verifica dell'esistenza di procedure d'infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto**
Non risulta che vi siano in atto procedure d'infrazione comunitarie nelle materie oggetto del regolamento in esame.
- 12) **Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi comunitari**
La normativa recata dal regolamento è compatibile con gli obblighi comunitari, in quanto non contrasta con la tutela dei diritti e delle libertà riconosciuti dal diritto comunitario a tutti i cittadini europei, sopra tutto in materia di libero accesso all'istruzione in Italia per i minori soggetti all'obbligo scolastico presenti sul territorio nazionale, nonché in materia di libera circolazione dei lavoratori e di accesso all'insegnamento in Italia.
- 13) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**
Le linee prevalenti della giurisprudenza comunitaria in materia di istruzione prevedono in via generale la piena equiparazione dei cittadini dell'unione ai cittadini italiani per quanto riguarda l'accesso all'istruzione e all'insegnamento; le norme contenute nel regolamento non violano tali principi generali, in quanto fissano norme applicabili a tutti indistintamente, sia cittadini italiani, sia cittadini dell'Unione europea. Non risulta che vi siano pendenti davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee giudizi sul medesimo o analogo oggetto delle disposizioni del regolamento.
- 14) **Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto**
Non risulta che vi siano pendenti dinnanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo giudizi nelle medesime o analoghe materie.
- 15) **Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea**
La varietà e specificità degli interventi normativi previsti dal regolamento non consente di fornire indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sulla medesima materia a livello comunitario, salvo le linee generali sulla libera circolazione e sull'accesso ai servizi scolastici e all'insegnamento in Italia da parte dei cittadini comunitari.





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Ufficio Legislativo

PARTE III - ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

- 16) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso
Il provvedimento in esame non contiene nuove definizioni normative.
- 17) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi
E' stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel testo.
- 18) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti
Nel testo non si fa ricorso alla tecnica della novellazione, in quanto il provvedimento detta una nuova e compiuta disciplina dell'intera materia.
- 19) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo nel testo normativo
Il provvedimento non prevede effetti abrogativi impliciti, ma contiene invece abrogazioni espresse di disposizioni vigenti.
- 20) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente
Le norme del regolamento non prevedono effetti retroattivi, non determinano la riviviscenza di norme precedentemente abrogate né effetti di interpretazione autentica o di deroga alla normativa vigente.
- 21) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo
Non vi sono nella materie oggetto delle disposizioni del regolamento deleghe aperte.
- 22) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione
Le norme del regolamento comportano atti attuativi di natura gestionale ed i termini di adozione dei relativi provvedimenti amministrativi possono ritenersi adeguati, essendo finalizzati a produrre effetti in maniera graduale, a decorrere dall'anno scolastico 2010/2011.
- 23) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati o riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.
Per la predisposizione del provvedimento in esame sono stati utilizzati i dati informativi e statistici già in possesso del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ritenuti congrui e sufficienti; non si è reso quindi necessario fare ricorso ad altre basi informative.



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

SEZIONE 1 - CONTESTO ED OBIETTIVI

A) Descrizione del quadro normativo vigente

Il sistema dei licei è regolato dal seguente quadro normativo: legge 3 maggio 1999, n. 124 recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico" ed in particolare articolo 11, comma 9; legge 28 marzo 2003, n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale"; decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 recante "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"; decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante "Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo di del sistema educativo di istruzione e formazione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53" ed in particolare articolo 13; legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), ed in particolare articolo 1, commi 605 e 622; legge 11 gennaio 2007, n. 1 recante "Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università"; decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 recante "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica"; decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 recante "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro"; decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria"; legge 30 ottobre 2008, n. 169 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università".

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa e citazione delle relative fonti di informazione

Insufficienza degli strumenti culturali e metodologici previsti dagli attuali percorsi dei licei, ai fini della comprensione approfondita ed elevata dei temi legati alla persona ed alla società nella realtà contemporanea; scarsa conoscenza, abilità e competenza, generale e specifica, e competenze non adeguate all'inserimento dello studente nella vita sociale, nel mondo del lavoro e per la prosecuzione degli studi.

C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, con riferimento al contesto internazionale ed europeo

Necessità di potenziare i percorsi didattici dei licei al fine di approfondire le competenze, le conoscenze e le abilità richieste per l'accesso ai corsi di studio universitari e dell'alta formazione, rispetto ai quali i percorsi dei licei sono propedeutici, nonché di approfondire le competenze, le conoscenze e le abilità necessarie per l'inserimento nel tessuto sociale e nel mondo del lavoro.

D) Descrizione degli obiettivi da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentano la verifica del grado di raggiungimento





Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

Obiettivi dell'intervento sono rappresentati dalla costruzione di nuove modalità per l'approfondimento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità richieste per la prosecuzione degli studi nei corsi universitari e dell'alta formazione, ai quali si accede al termine dei percorsi liceali, nonché per l'approfondimento delle competenze, delle conoscenze e delle abilità necessarie per l'inserimento nel mondo del lavoro. Il predetto approfondimento può essere realizzato anche nell'ambito dei percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, nonché attraverso l'attivazione di moduli e di iniziative di studio-lavoro per progetti, di esperienze pratiche e di *stage* formativi. I percorsi dei licei sono inoltre oggetto di costante monitoraggio e valutazione da parte del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che si avvale allo scopo di una apposita Commissione nazionale, costituita con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della quale fanno parte rappresentanti delle scuole e delle università ed esponenti del mondo della cultura, dell'arte e della ricerca. I percorsi dei licei sono, altresì, aggiornati periodicamente sulla base delle proposte della citata Commissione, in relazione agli sviluppi dei fabbisogni culturali e della ricerca scientifica. I risultati di apprendimento sono soggetti alla valutazione periodica dell'INVALSI. I risultati del monitoraggio e della valutazione formano oggetto di un apposito rapporto stilato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da presentarsi al Parlamento con cadenza triennale.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

Destinatari diretti del provvedimento sono il personale dirigente scolastico, il personale docente, ivi compreso il personale docente di sostegno, il personale ATA, nonché gli studenti delle citate scuole. Destinatari del provvedimento sono inoltre i dirigenti degli uffici dell'amministrazione scolastica periferica, in collaborazione e d'intesa con gli Enti locali, cui spetta il compito di coordinare, verificare e monitorare l'attuazione delle norme regolamentari da parte delle istituzioni scolastiche.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Procedure di consultazioni effettuate - Modalità seguite e soggetti consultati

Sui contenuti del provvedimento sono acquisiti i pareri del Consiglio nazionale della pubblica istruzione, della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e del Consiglio di Stato. Non viene svolta, in quanto non richiesta, una consultazione preventiva con le organizzazioni sindacali di categoria.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE OPZIONE DI NON INTERVENTO (OPZIONE ZERO)

Valutazione Opzione Zero e prevedibili effetti

La scelta dell'Opzione Zero comporterebbe il permanere delle criticità sopraevidenziate, ed in particolare l'impossibilità di raggiungere gli obiettivi complessivi fissati dall'articolo 64 del decreto-legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, con particolare riferimento alla riqualificazione della spesa e dei percorsi di studio liceali.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

Opzioni alternative di intervento regolatorio

Non si ravvisano opzioni alternative, considerato che l'adozione del regolamento in esame è espressamente prevista dalla norma quale strumento di attuazione di alcune delle azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal piano straordinario di interventi di cui al più volte citato articolo 64 e si inserisce in un quadro generale e coordinato di interventi regolamentari finalizzati all'attuazione del piano stesso.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo ed analisi applicato per la misurazione degli effetti

I nuovi percorsi dei licei sono oggetto di monitoraggio e valutazione da parte dell'amministrazione, che si avvale allo scopo di una apposita Commissione nazionale, della quale fanno parte rappresentanti delle scuole e delle università ed esponenti del mondo della cultura, dell'arte e della ricerca, costituita con proprio decreto dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca. I percorsi dei licei formano oggetto di aggiornamenti periodici sulla base delle proposte della citata Commissione, in relazione agli sviluppi dei fabbisogni culturali e della ricerca scientifica. I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'INVALSI. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni 3 anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

A) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta

Non si ravvisano svantaggi ovvero elementi di criticità ai fini dell'adozione del provvedimento in esame.

B) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Non sono previsti specifici obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti; è prevista, come già evidenziato, la presentazione di un rapporto triennale al Parlamento da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

C) Comparazione con altre opzioni esaminate

Non sono state prese in esame altre opzioni, atteso che l'adozione del regolamento in esame è espressamente prevista dalla norma quale strumento di attuazione di alcune delle finalità generali perseguite dal piano straordinario di interventi di cui al più volte citato articolo 64 e si inserisce in una sequenza coordinata di interventi regolamentari di attuazione del piano stesso.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

All'attuazione del regolamento si provvede in coerenza con il piano programmatico di cui all'art. 64, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nei limiti delle risorse finanziarie previste dagli ordinari stanziamenti di bilancio senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITA' DEL PAESE



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

Ufficio Legislativo

L'intervento normativo non ha effetti sul libero mercato e non influenza le attività di impresa o il sistema di competitività del Paese.

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

- A) **Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio**
Sono soggetti attivi dell'intervento regolatorio il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i dirigenti degli uffici periferici dell'amministrazione scolastica, i dirigenti scolastici ed il personale docente e ATA in servizio nelle istituzioni scolastiche statali.
- B) **Eventuali azioni per la pubblicità ed informazione dell'intervento**
Il passaggio al nuovo ordinamento viene accompagnato da misure nazionali di sistema, che si avvalgono della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica (ANSAS), finalizzate sia ad aggiornare il personale dei licei sul nuovo impianto educativo e organizzativo, sia ad informare sulle nuove prospettive educative i giovani e le loro famiglie, soprattutto in relazione alle scelte che dovranno compiere per l'anno scolastico 2010/2011.
- C) **Strumenti del controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio**
I percorsi dei licei sono oggetto di costante monitoraggio e valutazione da parte dell'amministrazione, che si avvale allo scopo di una apposita Commissione nazionale, della quale fanno parte rappresentanti delle scuole e delle università ed esponenti del mondo della cultura, dell'arte e della ricerca, costituita con proprio decreto dal Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca. I percorsi dei licei sono aggiornati periodicamente, con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca adottato ai sensi dell'articolo 8 del d.P.R. n. 275 del 1999, sulla base delle proposte della citata Commissione, in relazione agli sviluppi dei fabbisogni culturali e della ricerca scientifica. I risultati di apprendimento sono oggetto di valutazione periodica da parte dell'INVALSI. I risultati del monitoraggio e della valutazione sono oggetto di un rapporto presentato al Parlamento ogni 3 anni dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- D) **Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione - Aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.**
Il provvedimento non prevede espressamente meccanismi di revisione o di adeguamento periodico della disciplina regolamentare, ma solo un costante azione di monitoraggio del sistema e di relazione al Parlamento sugli esiti del monitoraggio stesso.